

COMUNE DI INARZO Provincia di Varese

Via Patrioti, 26 - 21020 Inarzo Tel 0332/947322 - Fax 0332/969623 C.F. - P. IVA 00259680122

NORME E DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE E L'USO NEI PUBBLICI ESERCIZI DI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E GIOCO

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 25 del 23.6.2003.

PARTE PRIMA

SALE GIOCHI

- art. 1 Sala Giochi Definizione;
- art. 2 Licenza per Sala Giochi;
- art. 3 Documentazione per richiesta Licenza Sala Giochi;
- art. 4 Rilascio e validità della Licenza Sala Giochi;
- art. 5 Revoca e sospensione della Licenza Sala Giochi;
- art. 6 Superficie della Sala Giochi;
- art. 7 Termini per l'attivazione dell'esercizio;
- art. 8 Subingressi;
- art. 9 Orario di apertura e di chiusura;
- art. 10 Altre prescrizioni;
- art. 11 Abbinamento Sala Giochi con l'Autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di Topologia "C".

PARTE SECONDA

INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- art. 12 Numero massimo di apparecchi da gioco da installare nei Pubblici Esercizi;
- art. 13 Locali di Pubblico Spettacolo;
- art. 14 Documentazione per la richiesta dell'Autorizzazione;
- art. 15 Rilascio e validità dell'Autorizzazione:

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI NORMATIVE

- art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- artt. 86, 99 e 110 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- artt. 194 e 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S., emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- Legge 6 ottobre 1995, n. 425;
- artt. 38 e 39 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- artt. 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura n. 556208 del 26 gennaio 1999 ad oggetto "Quesito in merito alla Legge 25 agosto 1991, n. 287. Tipologie per la somministrazione di alimenti e bevande, formulazione dei criteri previsti per il rilascio delle autorizzazioni";
- artt. 718, 719, 720, 721, 722 e 723 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e s.m.i.);
- art. 22 L. n. 289 del 27.12.2002.

PARTE PRIMA

SALE GIOCHI

art. 1 Sala Giochi - Definizione

- 1. Per "Sale Giochi" si intendono i locali con specifica destinazione di uso ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti, biliardi, apparecchi automatici da trattenimento (Juke box, cine box e simili).
- 2. Si considerano "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo" quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro od in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
- 3. Si considerano "apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità", come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di Euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- 4. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14-bis del D.P.R. n. 640/1972, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38 della L. n. 388/2000, e s.m.i.;
- c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

- 5. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 è vietato ai minori di anni 18.
- 6. Nessun premio può avere un valore superiore al triplo del valore medio degli altri oggetti del gioco.
- 7. I beni di cui al comma precedente non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono né possono realizzare alcun fine di lucro.
- 8. Detti apparecchi devono essere conformi alle prescrizioni di Legge o di Regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 9. Su ogni apparecchio deve essere affissa in modo permanente, in guisa che non ne sia agevole la rimozione, una targhetta numerata con i dati anagrafici completi, Partita I.V.A. o Codice Fiscale del noleggiatore o del gestore dell'apparecchio.
- 10. **SONO VIETATI**, escluse le macchine vidimatrici per gioco del totocalcio, dell'enalotto e del totip, ed altri giochi in conformità a quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 1986, n. 904 e successive modificazioni, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamano nelle regole e qualunque siano i simboli adottati, ad alcuno dei giochi indicato nella tabella dei giochi proibiti come proibito ovvero sono riconducibili a tipologie di gioco tipicamente d'azzardo quali poker, roulette, slot-machine, essendo assoluta l'alea poiché le combinazioni sono rimesse non all'abilità del giocatore ma totalmente al caso ed al codice di funzionamento del congegno, ignoto al giocatore e con possibilità di essere predisposto ad esclusivo vantaggio del titolare dell'apparecchio stesso.
- 11. Le sanzioni sono quelle previste dal comma 9 art. 110 del T.U. delle Leggi di P.S.

art. 2 Licenza per Sala Giochi

1. L'esercizio di Sale Gioco è soggetto a Licenza del Comune ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e degli artt. 194 e 195 del relativo Regolamento di esecuzione, emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i., dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e degli artt. 38 e 39 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

art. 3 Documentazione per la richiesta della Licenza di Sala Giochi

- 1. Chi intende aprire ed esercitare l'attività di "Sala Giochi" deve produrre **domanda in** carta legale indirizzata al Comune contenente le seguenti indicazioni:
- a) generalità complete del/della richiedente o, nel caso di Società, la ragione sociale, la sede e le generalità del Legale Rappresentante;
- b) Codice Fiscale e, nel caso di Società, la Partita I.V.A.:
- c) la superficie del locale, la sua ubicazione e l'eventuale testo dell'insegna esterna;
- d) numero e descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;
- e) relazione tecnica di cui all'art. 141-bis, V° comma, del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;

con allegato:

- A) planimetria del locale in scala 1:100, sottoscritta da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di Categoria;
- B) atto costitutivo della Società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- C) due copie del Regolamento di gioco e due fotografie o depliants di ogni singolo gioco;
- D) Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
- 2. L'Ufficio comunale competente provvederà per l'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza o delle dichiarazioni di cui agli artt. 141, 141-bis e 142 del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i..
- 3. Entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'accoglimento dell'Istanza l'interessato/a, al fine del rilascio della Licenza, ha l'obbligo di produrre al Comune la seguente ulteriore documentazione a pena di decadenza del Provvedimento di rilascio della Licenza:
- a) Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- b) Nulla Osta della S.I.A.E.;
- c) Certificato di destinazione d'uso dei locali (agibilità urbanistico sanitaria);
- d) Certificato di idoneità statica, sottoscritto da un Tecnico regolarmente iscritto all'Albo di Categoria, per locali posti non al piano terra;
- e) Dichiarazione che gli impianti sono adeguati alle vigenti disposizioni;
- f) qualora si tratti di locali con una capienza pari od inferiore a 200 (duecento) persone, Dichiarazione di cui all'art. 141, II° comma, del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- g) documentazione prevista dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 in materia di requisiti acustici, nonché delle altre normative vigenti in materia di repressione dei rumori molesti;
- h) Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà che gli apparecchi e congegni non sono da gioco d'azzardo.
- 4. E' in facoltà dell'Ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

art. 4 Rilascio e validità della Licenza di Sala Giochi

- 1. Il Provvedimento di rilascio della Licenza viene adottato dal Responsabile dell'Area Servizio di Polizia Locale del Comune.
- 2. Il termine per l'istruttoria della pratica ai sensi della Legge -7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e per il rilascio della Licenza viene fissato in 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di assunzione dell'Istanza al Protocollo Generale del Comune fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'Amministrazione Comunale.
- 3. La Licenza ha validità sino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovabile ogni anno mediante presentazione in forma scritta della Dichiarazione di prosecuzione dell'attività, nella quale dovrà essere espressamente dichiarato che non sono state apportate modifiche e/o sostituzioni dei giochi autorizzati.

art. 5 Revoca e sospensione della Licenza di Sala Giochi

- 1. Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, la Licenza è revocata:
- a) qualora il/la titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a:
- otto giorni senza averne dato motivato preavviso al Sindaco pro-tempore del Comune;
- tre mesi con preavviso, salvo proroga in caso di comprovata necessità; l'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività;

- qualora al/alla titolare vengano a mancare, in tutto od in parte, i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- nei casi previsti dalla Legge 20 maggio 1965, N.ro 507 come modificata dall'art. 1 della Legge 17 dicembre 1986, n. 904.
- 2. La Licenza può essere sospesa per motivi di igiene, per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e per abuso della persona autorizzata intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali o particolari imposte dalla Legge o dalla Autorità.
- 3. Qualora il/la titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dalla Autorità nei termini dalla medesima stabiliti (salvo proroghe per accertata necessità) la Licenza potrà essere revocata.
- 4. E' in facoltà del Comune disporre in qualsiasi momento ispezioni per accertare la continuazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene e di Polizia Urbana o di richiedere la produzione di analoga documentazione.
- 5. La Licenza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, nonché delle altre norme di Legge in materia o per abuso da parte del/della titolare.

art. 6 Superficie della Sala Giochi

1. L'apertura ed il trasferimento delle "Sale Giochi" è concesso nel rispetto delle norme sotto indicate:

a) Superfici delle "Sale Giochi":

- il locale da adibire a "Sala Giochi", che non dovrà essere inserito ed esercitato all'interno del "centro storico" del Paese (così come definito e delimitato dagli strumenti urbanistici comunali), deve avere una superficie utile minima di mq 150,00 (diconsi centocinquanta);
- non costituisce superficie utile l'area destinata al magazzino, depositi, Uffici, servizi, ecc.;
- la superficie occupata dai giochi non può superare il 50 % della superficie utile;
- il/la richiedente la Licenza, dovrà dimostrare di possedere, per ogni singolo gioco, una superficie pari alla proiezione orizzontale del gioco stesso, maggiorata di 50 cm per ogni lato non aderente alla parete. In ogni caso, non saranno ammessi giochi la cui ubicazione possa arrecare disturbo e/o disagio agli avventori, in corridoi, disimpegni, ecc..

b) Distanze fra "Sale Giochi":

- Le Licenze per nuove "Sale Giochi" verranno rilasciate a condizione che tra le singole "Sale Giochi" ci sia una distanza minima di ml 500 (diconsi cinquecento). Non verranno considerate distanze tra i Pubblici Esercizi di somministrazione in possesso della Licenza di cui all'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.) per giochi leciti o biliardi. La distanza fra esercizi, si misura sul percorso pedonale più breve. La distanza minima fra ciascuna "Sala Giochi" e le scuole, le caserme, le Chiese e gli altri luoghi destinati al culto, viene ridotta in ml 100 (diconsi cento) ed in ml 150 (diconsi centocinquanta) per gli Ospedali, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

c) Viabilità:

- Fatte salve le disposizioni legislative che sottendono al rilascio di Licenze per "Sale Giochi", dette attività non saranno ammesse in fregio o con uscita diretta su arterie a scorrimento veloce e comunque a grande volume di traffico, nonché in contesti urbani ove precarie risultino essere le condizioni viabilistiche in rapporto alla tipologia della zona;
- Con riferimento alle norme urbanistiche relative alla destinazione d'uso dei vari edifici, non saranno ammesse "Sale Giochi" in località di particolare pregio architettonico ed ambientale. Il divieto viene esteso anche ai locali completamente interrati;

Con riferimento ai problemi di natura viabilistica, costituirà titolo di valutazione il godimento di una area da adibire a parcheggio, nell'esclusivo interesse dell'attività, semprechè l'area possa soddisfare un numero di posti auto pari al numero dei giochi allocati all'interno delle "Sala Giochi". In caso di giochi che consentano la concorrenza simultanea di più persone, si dovrà tenere conto di tale maggiorazione.

art. 7 Termini per l'attivazione dell'esercizio di Sala Giochi

- 1. L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 6 (diconsi sei) mesi dalla data di rilascio della Licenza pena la decadenza della medesima.
- 2. Il Responsabile dell'Area Servizio di Polizia Locale (competente in materia), per accertata necessità, può concedere una ulteriore proroga non superiore a 6 (diconsi sei) mesi.

art. 8 Subingressi

- 1. Il trasferimento in gestione od in proprietà della Azienda per atto tra vivi o a causa di morte, purchè sia provato, comporta il trasferimento della Licenza.
- 2. Per poter continuare ad esercitare l'attività di "Sala Giochi", il/la subentrante per atto tra vivi, entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla data di trasferimento della Azienda, dovrà produrre al Istanza al Comune allegandovi:
- a) Copia dell'atto costitutivo;
- b) Contratto di cessione o di affitto di Ramo di Azienda, registrato nei modi e forme di Legge;
- c) Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di rinuncia incondizionata della Licenza da parte del/della cedente;
- d) Documentazione comprovante la disponibilità dei locali.
- 3. Decorso un anno dalla data di trasferimento in gestione od in proprietà dell'Azienda senza avere prodotto al Comune l'Istanza di cui al II° comma del presente articolo, il/la subentrante decade dal diritto di ottenere la Licenza e di riprendere l'attività di "Sala Giochi".
- 4. Per poter continuare ad esercitare l'attività di "Sala Giochi", il/la subentrante per causa di morte, entro 6 (diconsi sei) mesi dalla data del decesso del dante causa, dovrà produrre Istanza al Comune allegandovi:
- a) documentazione comprovante la qualità di "erede":
- b) ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente, comprovante la presentazione della Pratica ai fini della successione.
- 5. Decorso un anno dalla data di decesso del/della precedente titolare della Licenza di "Sala Giochi" senza avere prodotto al Comune l'Istanza di cui al IV° comma del presente articolo, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la Licenza e di riprendere l'attività di "Sala Giochi".
- 6. Il termine di un anno di cui al III° e V° comma del presente articolo, può essere prorogato dal Responsabile dell'Area Servizio di Polizia Locale (competente in materia), prima della scadenza, quanto l'eventuale ritardo non risulti imputabile alle parti interessate, e comunque previo richiesta formale da parte delle stesse.

art. 9 Orario di apertura e di chiusura

1. Gli orari di apertura delle "Sale Giochi" non potrà avvenire prima delle ore 09.00 e la chiusura non oltre le ore 23.00.

- 2. Nell'ambito di tali limiti inderogabili, il/la titolare della Licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Comune.
- 3. La chiusura infrasettimanale è facoltativa.
- 4. Gli orari di apertura e di chiusura e l'eventuale giornata di chiusura infrasettimanale dovranno essere resi noti al pubblico, mediante l'esposizione di apposito Cartello nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione scritta al Comune con indicato la Presa d'Atto del medesimo.
- 5. E' vietato consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed il gioco ai minori di anni 14 (diconsi quattordici), se non accompagnati da familiare od altro parente maggiorenne.
- 6. Il Responsabile dell'Area Servizio di Polizia Locale (competente in materia), con proprio Provvedimento, può ridurre la fascia oraria, prescelta dall'operatore, quando ciò si renda necessario per motivi di pubblico interesse o per la tutela dell'ordine pubblico sia con riferimento ai singoli esercizi che all'insieme dei medesimi.

art. 10 Altre prescrizioni

- 1. All'interno degli esercizi pubblici "sale Giochi" devono essere esposti in modo ben visibile:
- a) la Tabella dei giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- b) la Tabella dei prezzi e delle tariffe praticati;
- c) il Cartello degli orari prescelti con gli estremi della Comunicazione scritta prodotta al Sindaco pro-tempore del Comune;
- d) ogni altro atto e documento eventualmente previsto dalla normativa vigente.
- 2. In caso di sostituzione dei giochi autorizzati, dovrà essere prodotta apposita comunicazione scritta al Comune contenente la descrizione dei nuovi giochi, nonchè copia dei relativi Regolamenti; dovranno inoltre essere allegate due fotografie o depliants per ogni nuovo singolo gioco, nonché il relativo Nulla Osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (se previsto).

Art. 11 Abbinamento dell'Autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di Tipologia "C"

- 1. Ai titolari degli esercizi di "Sala Giochi" può essere rilasciata, qualora richiesta, l'Autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande di Tipologia "C" di cui all'art. 5, I° comma, lettera c), della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i., a condizione che:
- a) il/la titolare sia iscritto/a al R.E.C. ai sensi dell'art. 2 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i.;
- b) l'attività di "Sala Giochi" sia prevalente a quella della somministrazione di alimenti e bevande:
- c) la superficie destinata all'attività di "Sala Giochi" sia sensibilmente superiore a quella destinata all'attività di somministrazione, almeno non inferiore ai due terzi della superficie complessiva del locale;
- d) l'attività di somministrazione venga effettuata esclusivamente nei giorni ed orari in cui viene effettuata l'attività della "Sala Giochi" e rivolta esclusivamente a chi partecipa od assiste ai giochi;
- e) venga lasciato nella parte antistante il bancone di mescita, uno spazio libero dai giochi per un raggio di ml 2 (diconsi due).

PARTE SECONDA

INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 12

Numero massimo di apparecchi da gioco da installarsi nei Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

- 1. All'interno dei Pubblici Esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i., di natura diversa dalle "Sale Giochi", possono essere rilasciate Autorizzazioni per la detenzione ed il funzionamento di apparecchi singoli da gioco e da svago consentiti ai sensi degli artt. 86 e 110 del T.U. delle Leggi di P.S., emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i., sino ad un massimo di n. 5 (diconsi cinque) giochi, a condizione che:
- a) i giochi occupino una superficie non superiore al 20 % della superficie interna adibita alla somministrazione di alimenti e/o bevande del locale;
- b) venga lasciato nella parte antistante il bancone di mescita uno spazio libero dai giochi per un raggio di ml 2 (diconsi due);
- c) si dovrà possedere per ogni singolo gioco una superficie pari alla proiezione orizzontale del gioco stesso maggiorata di 50 (diconsi cinquanta) cm per ogni lato non aderente alla parete.
- 2. E' vietato consentire l'uso degli apparecchi ai minori di anni 14 (diconsi quattordici), se non accompagnati da familiare od altro parente maggiorenne.
- 3. Per la detenzione ed il funzionamento di un numero maggiore di giochi, è necessario apposito locale e la specifica Licenza per "Sala Giochi" ai sensi delle disposizioni indicate nella Parte Prima del presente Provvedimento.

art. 13 Locali di Pubblico Spettacolo

1. Presso i locali di ritrovo e di Pubblico Spettacolo, è consentita la detenzione ed il funzionamento sino ad un massimo di n. 5 (diconsi cinque) apparecchi da gioco a condizione che gli stessi siano collocati in posizione tale da non intralciare il regolare afflusso e/o deflusso degli avventori e da essere agibili esclusivamente da parte di coloro che siano muniti di regolare biglietto di ingresso per l'attività principale.

art. 14 Documentazione per la richiesta dell'installazione dei singoli apparecchi

- Chi intende installare apparecchi automatici o semiautomatici da gioco o da trattenimento in un Locale di Pubblico Spettacolo o in un Pubblico Esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve produrre Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ai sensi dell'art.
 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in carta semplice indirizzata al Comune contenente le seguenti indicazioni:
- a) generalità complete del/della denunciante o, nel caso di Società, la ragione sociale, la sede e le generalità del Legale Rappresentante;
- b) Codice Fiscale e, nel caso di Società, la Partita I.V.A.;

- c) numero e data e tipo dell'Autorizzazione amministrativa del Pubblico Esercizio o, in caso di locale di Pubblico Spettacolo, numero e data della Licenza;
- d) la superficie del locale;
- e) numero e descrizione del tipo dei giochi in base alla classificazione in uso sulla base dei dati tecnici delle case produttrici dei medesimi;

con allegato:

- A) planimetria del locale in scala 1:100, sottoscritta da un Tecnico abilitato regolarmente iscritto all'Albo di Categoria, con indicato la posizione ed il relativo ingombro del o dei giochi da installare;
- B) due copie del Regolamento di gioco e due fotografie o depliants di ogni singolo gioco;
- C) Nulla Osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- D) Nulla Osta della S.I.A.E.;
- 2. E' in facoltà dell'Ufficio comunale competente predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione che ritenesse necessario ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

Art. 15 Rilascio e validità dell'Autorizzazione

- 1. Il Provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione viene adottato dal Responsabile dell'Area Servizio di Polizia Locale (competente in materia) del Comune.
- 2. Il termine per l'istruttoria della pratica ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e per il rilascio dell'Autorizzazione viene fissato in 30 (diconsi trenta) giorni decorrenti dalla data di assunzione dell'Istanza al Protocollo Generale del Comune fatti salvi sopraggiunti impedimenti non imputabili all'Amministrazione Comunale.
- 3. L'Autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovabile ogni anno mediante presentazione in forma scritta della Dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI NORMATIVE

- art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- artt. 86, 99 e 110 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, emanato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.;
- artt. 194 e 195 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.P.S., emanato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.;
- Legge 6 ottobre 1995, n. 425;
- artt. 38 e 39 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- artt. 3 e 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 e s.m.i.;
- Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Agricoltura n. 556208 del 26 gennaio 1999 ad oggetto "Quesito in merito alla Legge 25 agosto 1991, n. 287. Tipologie per la somministrazione di alimenti e bevande, formulazione dei criteri previsti per il rilascio delle autorizzazioni";
- artt. 718, 719, 720, 721, 722 e 723 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e s.m.i.);
- art. 22 L. n. 289 del 27.12.2002.

Le presenti "Norme e direttive per la disciplina delle sale giochi e per l'installazione e l'uso nei pubblici esercizi di apparecchi di di intrattenimento e gioco" sono state adottate con deliberazione del Giunta Comunale n. 25 del 23.06.2003.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Maria Conte

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28.07.2003, per la durata di giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr.ssa Maria Conte